



DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

Art. 4-bis

Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione

Al fine di assicurare una gestione piu' efficace delle attivita' di presidio del territorio e di prevenzione, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi e' autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unita' di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Versione in vigore dal 8 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
Estremi	Legge 31 agosto 2022, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-celebrazione-dell-ottavo-centenario-della-morte/art-4-bis-misure-per-la-gestione-dei-flussi-straordinari-di-partecipanti-alle>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it